

La responsabilità giuridica

**civile contrattuale e penale degli adulti
che lavorano con i minori
al di fuori del contesto familiare**

SWA



Sommario

1. Introduzione	4
2. Premessa	5
3. La responsabilità	7
L'obbligo di vigilanza	10
I rischi	11
4. La responsabilità civile	14
La capacità di discernimento	15
Le regole del lavoro con i minori	18
I campi scolastici	
I nidi dell'infanzia e i preasili	
Le colonie e i campi di vacanza	
I centri di accoglienza extrascolastica	
I centri giovanili e del tempo libero	
Il tempo libero	20
5. La delega di responsabilità	21
Il rappresentante legale	21
L'ente organizzatore	23
Il responsabile	24
L'animatore incaricato di un'attività	25
L'ausiliario	26
La responsabilità di un minore	26
La responsabilità di un animatore specializzato esterno	27
La responsabilità del proprietario di un immobile	28
6. La sicurezza durante le attività cosiddette a rischio	29
Le escursioni	30
Le attività in piscina aperta al pubblico e a pagamento	30
Le attività in piscina non aperta al pubblico o in acque libere	31
Lo sci e lo snow board	32
La slitta e simili	33
Il ciclismo	34
L'equitazione	34
Le attività in tenda	35
7. La responsabilità penale	37
Il maltrattamento	37
La sicurezza stradale e la guida di un veicolo a motore	38

8. La sessualità	39
9. Il consumo di sostanze	40
La sigaretta	40
Le droghe “pesanti”	41
La canapa	41
L'alcol	42
10. Le allergie, i medicinali e i regimi alimentari	42
11. Le attività con i minori all'estero	44
Le attività con i minori in Italia	44
Al mare	
Le escursioni in montagna	
Le passeggiate	
Le competizioni sportive	
Il ciclismo	
La guida di veicoli a motore con passeggeri	
12. Conclusioni	47
13. Note	48
14. Siti internet e fonti	52

Introduzione

Lavorare con i minori? Essere monitori in una colonia o in un campo di vacanza? Far parte del personale ausiliario di un asilo nido, essere animatore di un centro giovanile, baby-sitter, animatore extrascolastico o educatore specializzato? Vivere un'esperienza professionale o di volontariato nel campo dell'animazione, dell'insegnamento o dell'educazione? Partire con i propri allievi per un campo?

Ecco lo scopo principale di questo testo: rispondere agli interrogativi sollevati durante la presa a carico di bambini e giovani da parte di queste persone, siano esse professionisti o volontari.

L'opuscolo propone in questo senso una sintesi del quadro giuridico svizzero riguardo al lavoro con i minori al di fuori del contesto familiare.



Premessa

Pubblicare uno studio sul quadro legislativo riguardante il lavoro con i minori al di fuori del contesto familiare in Svizzera richiede una premessa sugli aspetti seguenti:

le leggi possono essere soggette a modifiche in ogni momento; perciò, ciò che è valido oggi potrebbe non esserlo più domani; ogni situazione viene risolta in modo peculiare e non può dunque essere comparata con le altre;

al fine di rendere leggibili e comprensibili le differenti disposizioni legali relative al lavoro con i minori, viene qui presentata una serie di esempi pratici, le cui soluzioni non vanno tuttavia considerate esaustive;

nel testo, l'*organizzatore* è da intendersi come la persona fisica o morale (l'istituzione, l'associazione, l'asilo nido, la fondazione, il centro giovanile, lo Stato, ecc.) che organizza l'attività. Nella maggior parte dei casi egli non partecipa all'attività stessa.

L'organizzatore va distinto dal *responsabile* al quale è affidata la responsabilità dei minori sul luogo dell'attività e durante tutto il suo svolgimento. Quest'ultimo ha, nei confronti dei minori che gli sono stati affi-

dati, una responsabilità analoga a quella di un "capofamiglia". A dipendenza delle circostanze, può trattarsi di: un animatore socioculturale, una baby-sitter, un educatore della prima infanzia, un educatore speciale, un insegnante di scuola elementare o scuola media, un responsabile del settore extrascolastico, ecc.

Gli *ausiliari* ricevono, assieme al responsabile, il compito di organizzare le attività di animazione e di gestire la vita collettiva durante l'attività. Si trovano in una posizione direttamente subordinata rispetto all'organizzatore e al responsabile. A dipendenza delle circostanze, l'ausiliario può essere un animatore parascolastico, un ausiliario di vita, un animatore di campi di vacanza per giovani o per persone disabili, un animatore di un centro giovanile, uno stagiaire, ecc. Può essere remunerato oppure essere semplicemente un volontario, con o senza contratto di lavoro, formato oppure no.

Il termine *animatore* designa sia il responsabile, sia i suoi ausiliari quando non sia necessario farne la distinzione.

Il termine *minore* indica tutte le persone

con meno di 18 anni compiuti che sono affidate all'organizzatore e per delega al responsabile e ai suoi eventuali ausiliari durante la durata dell'attività.

Con il termine di *attività* s'intende, in questo opuscolo, un centro di accoglienza collettiva o individuale di uno o più minori, la cui responsabilità è affidata agli animatori che non sono né i genitori, né i rappresentanti legali dei minori stessi. L'attività può essere corta (di qualche ora), di media

durata (pensiamo ad esempio l'accoglienza di minori in un asilo nido o in una colonia diurna durante tutta o solo una parte della giornata), oppure lunga (più giornate consecutive come ad esempio durante i campi di vacanza o scolastici).

Per finire, in quest'opuscolo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Capoverso (paragrafo di un articolo di legge)	cpv.
Articolo (divisione dei testi di legge)	Art.
Codice Civile	CC
Codice delle Obbligazioni	CO
Codice Penale	CP
Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport del Canton Ticino	DECS
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino	DI
Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino	DSS
Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope	LStup
Legge federale sulla circolazione stradale	LCStr
Legge federale sul contratto d'assicurazione	LCA
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale	ONC
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali	OETV
Tribunale federale	TF

La responsabilità

In generale, in Svizzera, il lavoro con i minori in ambiente extrascolastico ed extrafamiliare non è soggetto a disposizioni legali specifiche. Per determinare le responsabilità ci si riferisce dunque, nella maggior parte dei casi, alle leggi come i Codici Civile e Penale, il Codice delle Obbligazioni e la Legge sulla Circolazione Stradale.

Può accadere che le cause che provocano un incidente siano imputabili a un'imprudenza, una negligenza, un'omissione o un errore. In questo caso è importante definire precisamente le responsabilità degli individui coinvolti, allo scopo di riparare il danno subito dalla persona lesa e/o il pregiudizio arrecato alla società.

È coinvolta la responsabilità **civile** quando una persona (giuridica o fisica) deve riparare a un danno subito da un'altra persona. Una persona è responsabile sia dei danni causati personalmente per negligenza o per imprudenza, sia dei danni causati dalle persone e dai beni di cui si ha la responsabilità. La responsabilità civile è commisurata alla gravità del danno subito e riparata con indennizzo. In generale, sta alla persona lesa decidere a chi chiedere il risarcimento dei danni. Solo le persone chiamate in causa da quest'ultima potranno

non essere oggetto di un giudizio¹.

È coinvolta la responsabilità **penale** ogni volta che una persona fisica o giuridica, volontariamente o involontariamente, commette un'infrazione alle regole del diritto. La responsabilità penale è commisurata alla gravità dell'atto commesso ed è sanzionata con una pena (multa, pena pecuniaria o detenzione).

Ritourneremo in seguito sulle condizioni necessarie all'entrata in gioco della responsabilità civile e/o di quella penale, ma sottolineiamo fin d'ora che l'organizzatore di un'attività, il responsabile di quest'ultima o gli stessi ausiliari chiamati ad assistere il responsabile, possono veder coinvolta la loro responsabilità civile o penale, o addirittura entrambe contemporaneamente per lo stesso atto.

Queste due responsabilità sono dunque distinte e le loro condizioni di applicabilità sono differenti. Per uno stesso atto illecito² l'una o l'altra, oppure entrambe, possono essere coinvolte, come si può notare negli esempi seguenti.

Esempi:

1. Visitando un caseificio biologico nella regione della Gruyère durante un campo scolastico, Alessandro, un giovane che si trova sotto la responsabilità dell'animatore, fa cadere involontariamente una preziosa scultura in terracotta posta all'entrata. Siccome un atto contro la proprietà può essere perseguito sul piano penale solo se è intenzionale, Alessandro non potrà subire alcuna condanna. Sul piano civile, invece, il proprietario del caseificio potrà richiedere un risarcimento ad Alessandro o all'ausiliario, se questi non ha messo in atto una vigilanza sufficiente al momento dei fatti.

2. Guidando il minibus del campo di vacanza a una velocità di 65 km/h Filippo causa un incidente con un'automobile all'entrata di un villaggio. Laura, l'occupante dell'auto, esce indenne dall'impatto, ma il suo veicolo subisce gravi danni. Un esame del sangue evidenzia che Filippo guidava in stato di ebbrietà. Verrà dunque condannato in sede penale per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrietà. Sul piano civile la RC del detentore del minibus che ha causato il danno subito da Laura potrà rivalersi nei confronti di Filippo che ha commesso un errore grave. Inoltre, è possibile che vi siano anche delle sanzioni amministrative (ritiro della patente). Il datore di lavoro di Filippo potrebbe anche chiederne il licenziamento immediato.

3. Durante un'uscita pomeridiana, Francesco, educatore diplomato della prima infanzia, porta Sofia di 3 anni e gli altri bambini del suo gruppo del nido al parco. Sofia, mentre si trova sull'altalena, viene punta da una vespa e muore qualche minuto più tardi in seguito a uno choc anafilattico. Dall'inchiesta risulta che la bambina era stata segnalata, già dalla sua entrata al nido, ovvero due anni prima, come gravemente allergica alle punture di vespe. Probabilmente Sofia sarebbe potuta sopravvivere se il responsabile, Francesco, non avesse dimenticato di prendere con sé il trattamento d'urgenza a base di adrenalina, fornito peraltro dai genitori al nido stesso. Per aver dimenticato il medicamento al nido, Francesco potrebbe essere condannato sul piano penale per omicidio colposo e sul piano civile a risarcire i danni e gli interessi al rappresentante legale di Sofia.

Lo schema seguente riassume le conseguenze in caso di danno. Bisogna ricordare che le responsabilità penali e civili possono essere implicate in maniera congiunta o separata.

Danno

Conseguenze civili	e/o	Conseguenze penali
1. Richiesta di danni e interessi		1. Proseguimento (a querela di parte o d'ufficio)
2. Tribunale: giudizio che accoglie o respinge la domanda ³		2. Il procedimento penale può concludersi con un atto d'accusa, un non luogo a procedere o un abbandono da parte del Ministero pubblico
		3. La condanna ⁴ o l'assoluzione da parte del tribunale

In caso di sentenza penale, l'ausiliario o il responsabile perseguito sarà il solo ad assumersi le conseguenze del proprio atto, ma può essere assistito durante la procedura. In caso di responsabilità civile, è l'assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro che si assume il danno. Ma può succedere, in caso di errore grave, che, in un secondo tempo, il datore di lavoro si rifaccia contro il suo impiegato.

appello. Allo stesso modo, l'assicurazione di Responsabilità Civile (RC⁵) dell'ausiliario o del responsabile è autorizzata dalla legge a ridurre o addirittura escludere la propria prestazione, quando il suo assicurato ha commesso un errore grave⁶.

Non esiste una definizione precisa di errore grave: è sempre valutato dal tribunale, ma in genere corrisponde a un comportamento particolarmente aberrante e privo di qualsiasi buon senso. Rimanda alla violazione di un dovere elementare di prudenza cui ogni persona ragionevole, trovandosi nella medesima situazione, avrebbe fatto

L'obbligo di vigilanza

Spesso la responsabilità civile di un animatore è chiamata in causa a seguito di una negligenza nella vigilanza di uno o più minori posti sotto la sua responsabilità.

La negligenza è il fatto di venir meno al dovere di vigilanza che consiste nell'impedire a un minore di esporre se stesso o altri a un rischio prevedibile. L'obbligo di vigilanza si sostituisce all'autonomia, ancora incompleta, dei minori. Va applicato in modo molto rigoroso ai bambini. Questo

dovere consiste nell'anticipare i rischi ai quali i minori possono trovarsi esposti, nel creare un dispositivo che vi possa rimediare, nel dare istruzioni e consegne e nell'assicurarsi che queste vengano rispettate. In ogni caso, l'obbligo di vigilanza e l'autonomia lasciata a un giovane vengono valutati alla luce di tutte le circostanze del caso particolare. L'obbligo di vigilanza deve, in ogni caso, rispettare le esigenze dello sviluppo corporale, intellettuale e morale del bambino. Bisogna dunque trovare il giusto equilibrio tra la protezione eccessiva (che priva il minore delle occasioni di sviluppo e di esperienza autonoma), da un lato, e l'esposizione a rischi prevedibili che mettono in pericolo la sua incolumità fisica e morale, dall'altro.

L'obbligo di vigilanza si avvale di una componente:

- 1.** Civile, nella misura in cui la persona che prende a carico un minore è responsabile delle azioni di quest'ultimo.
- 2.** Penale, in quanto certe disposizioni penali incriminano un comportamento sia passivo (come ad esempio non portare soccorso⁷) che attivo (infrazioni contro, ad esempio, l'integrità fisica o la messa in pericolo della vita altrui⁸).



3. Contrattuale, nella misura in cui l'obbligo di diligenza che deriva da un contratto di lavoro implica una vigilanza appropriata dei minori sotto la responsabilità di un impiegato.

Vedremo in seguito in modo più preciso le implicazioni dell'obbligo di vigilanza riguardo questi tre aspetti.

I r i s c h i

Qualsiasi attività comporta dei rischi. Alcune sono necessarie per il corretto sviluppo del minore, mentre altre andrebbero evitate. Come fare dunque la giusta distinzione? Quali sono i criteri che distinguono un rischio "ammissibile" da uno "inammissibile"? Occorre rispettare tre condizioni per organizzare un'attività che comporta dei rischi, per quanto minimi essi siano.

Innanzitutto, è necessario che l'attività stessa rivesta un interesse giudicato sufficiente. Tale interesse va valutato tenendo conto del grado di rischio che essa comporta.

Esempio:

Il gioco del calcio con ragazzi di 12-13 anni su un prato davanti a casa risponde a una serie di bisogni dei ragazzi stessi (bisogno di sfogarsi, di prendere aria, di partecipare a un'attività ludica, di sviluppare le proprie capacità psicomotorie, ecc.) e a obiettivi pedagogici del gruppo monitori (insegnare a rispettare le regole, sviluppare la collabo-

razione, lo spirito di gruppo, l'ascolto, la rappresentazione spazio-temporale, il senso dell'anticipazione, ecc.). Tutti questi interessi, tanto fisici quanto pedagogici, sono sì accompagnati anche da qualche rischio (slogature di caviglie, scontri, ecc.), ma in proporzioni decisamente minori.

Per contro, l'attività "saliamo in cima all'albero in meno di 3 minuti facendo maramao con le mani all'animatore una volta arrivati", proposta a bambini di 6 anni, comporta sicuramente troppi rischi, sebbene possa sviluppare la forza fisica, l'abilità nello spazio, la resistenza, ecc.. Questi vantaggi sono importanti, certo, ma le conseguenze in caso di caduta lo sono ancor di più. La stessa attività, reinterpretata come corsa cronometrata con la consegna di non superare questo o quell'altro ramo radente il suolo, potrebbe risultare più adeguata.

Secondariamente, i bambini devono avere la forza, l'abilità, la capacità di comprensio-

ne e le attitudini necessarie alla realizzazione di una determinata attività. Queste condizioni non si applicano in maniera identica a tutti i minori, ma a ciascuno in modo particolare e a dipendenza dell'attività.

Esempio:


Se Matilde, 6 anni, non ha voluto toccare cibo durante il pasto di mezzogiorno sostenendo di non aver fame e ha vomitato la colazione non appena alzata da tavola, occorre considerarla come potenzialmente meno predisposta a partecipare a un'attività piuttosto che a un'altra rispetto alla media dei suoi coetanei. Questa regola va applicata analogamente, ad esempio,

anche nel caso di minori che sono rimasti alzati a festeggiare la sera prima nelle camere anziché dormire, o a minori che hanno recentemente ricevuto una brutta notizia, che presentano handicap fisici o mentali particolari, che hanno difficoltà a concentrarsi, a rispettare consegne, ecc..

In terzo luogo, è necessario organizzare un dispositivo particolare a livello del materiale, delle consegne, dell'organizzazione e della gestione dell'attività per evitare che i rischi prevedibili si avverino.

Esempio:

Riconsideriamo l'attività gioco del calcio davanti a casa. Quali sono i rischi prevedibili propri di quest'attività e quali sono le misure che gli animatori devono adottare per evitarli? Caduta delle porte (è necessario verificarne la stabilità al suolo), slogature di caviglie (verificare lo stato del terreno e riempire eventuali buche), risse (consegne di gioco chiare e sorveglianza da parte degli animatori), scontri (creazione delle squadre in funzione della grandezza del terreno e gestione del grado di eccitazione dei giocatori durante la partita), bambino investito da un'auto mentre recupera un pallone uscito dal campo (attenzione da parte degli animatori, coni posti a delimitare il terreno di gioco e ricerca di un luogo lontano dalla strada), ecc..




Come noto, i rischi sono onnipresenti e appartengono alla vita quotidiana. D'altro canto, gli animatori possono decidere di assumersi dei rischi, ma dovranno assicurarsi di avere adottato nel contempo le misure necessarie affinché essi non si trasformino in danni reali.

Esempio:

Dopo una notte agitata, durante la quale si è addormentato tardi, Massimo, 16 anni, si frattura una gamba nel corso della prima discesa sciistica della giornata. Se gli animatori non hanno previsto un'attività di riscaldamento e non hanno considerato lo stato di affaticamento dei partecipanti, su

di essi potrebbe ricadere la responsabilità dell'incidente di Massimo se, al momento della caduta, il minore stava praticando lo sci in condizioni normali. Per contro, tale caso non sussisterebbe se fosse stato Massimo (nel tentativo di provare un 360° al primo salto) a mettersi in situazione di pericolo o se fosse stato uno sciatore terzo all'origine della caduta. Perché? Perché la causa dell'incidente è diversa. Compito degli animatori è di garantire le migliori condizioni possibili allo svolgimento in sicurezza dell'attività, ivi compreso il riscaldamento. I rischi inerenti all'attività stessa (in questo caso lo sci) non saranno completamente azzerati, ma ridotti al minimo.



La responsabilità civile

Perché la responsabilità civile di una persona venga coinvolta, è richiesto il concorso di quattro condizioni. Per meglio comprendere la situazione, partiamo dall'esempio seguente:

Esempio:

Giulia, un'animatrice parascolastica, considerata come ausiliaria, incaricata di sorvegliare il gruppo durante il pasto di mezzogiorno, riceve una chiamata sul suo cellulare ed esce sul balcone per poter avere una migliore ricezione. Nel frattempo un minore si ferisce cadendo da un tavolo sul quale era salito perché tutti potessero assistere alla sua nuova "esibizione coreografica". Cadendo, si frattura il gomito e il polso destro.

1. Deve sussistere una colpa, un atto di negligenza o un'imprudenza, che deve essere provata dalla persona lesa. *Nell'esempio la negligenza sta nella mancata sorveglianza da parte dell'ausiliaria. Quest'ultima potrà essere citata in giudizio dal partecipante o dai suoi rappresentanti legali per rispondere della sua negligenza, solo se le consegne datele dal responsabile erano sufficienti per gestire l'attività in questione (il pasto⁹).*

2. Deve sussistere un danno economico (corporale o materiale, tangibile e accertato). Deve essere provato dalla parte che si ritiene lesa. *Un danno si è prodotto e ha causato dei costi (doppia frattura di gomito e polso). Questi potranno essere comprovati mediante un certificato medico.*

3. È necessario che vi sia un nesso di causalità fra il danno subito e l'atto commesso. *Tale nesso esiste fra l'omissione di sorveglianza e il danno corporale subito.*

4. L'atto commesso deve essere illecito. Deve trasgredire una norma legale o un dovere professionale o "di funzione". *La mancata sorveglianza costituisce una non ottemperanza a un obbligo derivato dal contratto di lavoro.*

La capacità di discernimento

Definizione giuridica: Il discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento alle circostanze concrete e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (fonte Deschenaux/Steinauer, "Personnes physiques et tutelle", Berne 4ème éd., p. 29, n. 94). La capacità di discernimento è definita dall'art. 16 CC come la facoltà di agire ragionevolmente. Comporta due elementi: uno intellettuale, la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto determinato, e uno caratteriale, la facoltà di agire in funzione di qualsiasi comprensione ragionevole secondo libera volontà (fonte DTF 117 II 232).

Come abbiamo appena visto, tutte le attività comportano un certo numero di rischi prevedibili. La capacità di discernimento è una nozione giuridica. Costituisce uno degli elementi che permette di determinare le conseguenze giuridiche di un atto. In sostanza, è la capacità di agire ragionevolmente, di valutare correttamente una situazione e di agire di conseguenza. Si riferisce sempre a un'attività data e può subire alterazioni in seguito a uno stato mentale anormale, ma anche a causa della giovane età, di uno stato di ebbrezza o di uno stato consimile¹⁰.



A differenza di altre legislazioni europee, il diritto svizzero non prevede l'età minima, perlomeno nel diritto civile, per godere della capacità di discernimento. Inizia nell'istante in cui un individuo è in grado di rendersi conto della portata delle proprie azioni in una situazione e un contesto ben precisi. *Così, se chiedere a Camilla, 13 anni, di utilizzare un mixer da cucina in modo autonomo appare plausibile, differente è il caso per Aline, che di anni ne ha 4. D'altro canto, benché Camilla sembri possedere una capacità di discernimento sufficiente, ciò non basta a liberare gli animatori dal proprio obbligo di vigilanza.*

Se un adulto è ritenuto presumibilmente capace di discernimento¹¹, mentre il bambino non lo è, va considerato che più quest'ultimo cresce e apprende dalla vita, più sarà in grado di agire ragionevolmente nelle diverse situazioni, acquisendo autonomia.

Detto ciò, anche se un minore è ritenuto capace di discernimento in una determinata situazione, ciò non elimina a priori la responsabilità degli animatori.

La capacità degli animatori di valutare una situazione, i rischi a essa collegati e le precauzioni necessarie per evitarli, è importante per determinare eventuali loro responsabilità.

Un ausiliario esperto, che ha seguito nume-

rosi corsi di formazione, è considerato in genere più capace di reagire adeguatamente a una situazione delicata rispetto a un novizio. Perciò il responsabile deve delegare le attività solo dopo aver esaminato le capacità di valutazione o di giudizio di ciascuno dei propri ausiliari.

Esempio:

Anna, insegnante (considerata come responsabile), durante un campo scolastico porta in paese dal medico due bambini ammalati. Anna assegna per telefono a Sara e Giovanni, i due accompagnatori (ausiliari) più esperti del gruppo, l'incarico di fare la spesa con tre bambini e lascia a Cristina e Giacomo (anch'essi considerati come ausiliari), due novizi, il compito di gestire la maggior parte dei minori, rimasti nella casa. In caso di problemi, se Cristina e Giacomo dovessero commettere errori di giudizio e perdere il controllo della situazione, potrà essere rimproverato ad Anna, la responsabile del gruppo, di non aver saputo valutare la situazione o, in altri termini, di non aver saputo stimare i rischi e agire di conseguenza. Tuttavia, secondo le circostanze, ciò potrebbe non bastare a scagionare completamente i due ausiliari novizi.

La capacità di discernimento, di valutazione o di giudizio, si esercita dunque a tre livelli:

1. Il primo consiste, dal punto di vista degli animatori, nel valutare le capacità di discernimento dei minori rispetto alle diverse attività. Un errore, a questo livello, consiste nel porre i minori in una situazione pericolosa o poco adatta alle loro capacità. La vigilanza dovrà essere commisurata alle circostanze.


2. Il secondo livello concerne la capacità di giudizio degli animatori stessi. Va valutata costantemente da ciascun animatore tenendo conto della propria stanchezza, delle proprie capacità e competenze, del contesto, del proprio stato fisiologico, ecc..

3. Il terzo livello riguarda il responsabile del gruppo. Si prende a carico, da un lato i minori e dall'altro i suoi ausiliari. A lui è assegnato il compito di considerare le capacità di valutazione dei membri del suo gruppo e di organizzare le varie attività, tenendone conto.

L'obbligo di vigilanza va esercitato in maniera inversamente proporzionale alla capacità di discernimento dei partecipanti, ma sempre in maniera adeguata alle circostanze.

Dunque, più i bambini sono piccoli e incapaci di discernimento, più la vigilanza dovrà essere costante. Inversamente, più la capacità di discernimento dei partecipanti è sviluppata, meno la vigilanza dovrà essere assidua.

Detto ciò, sarebbe un errore considerare la capacità di discernimento e l'obbligo di vigilanza in maniera perfettamente lineare. In effetti, se la grande maggioranza dei rischi sono meglio valutati dagli adolescenti piuttosto che dai bambini, bisogna però dire che certi rischi compaiono solo durante l'adolescenza (quelli legati alle uscite serali in città, al tempo libero, all'alcol, alla sessualità, ecc.). Gli animatori devono quindi esercitare una sorveglianza adeguata a questi rischi specifici quando hanno a che fare con adolescenti. In altre parole, ogni fascia di età comporta i propri rischi e l'obbligo di vigilanza deve essere adattato di conseguenza.



Le regole del lavoro con i minori

Non esistono in Svizzera norme legali che determinino il numero massimo di minori che un adulto ha il diritto di gestire autonomamente. In compenso, ogni corpo professionale, corporazione o ambito d'attività, ha definito le proprie regole o le proprie norme. Così, i campi scolastici (scuola elementare e scuola media), i centri giovanili, le colonie o i campi di vacanza, gli asili nido, i preasili, le attività parascolastiche hanno delle norme di gestione a loro specifiche. In più, capita spesso che queste norme di gestione siano diverse a dipendenza del Cantone.

In caso d'incidente, in tutti gli ambiti citati, il fatto che in quel frangente i minori non beneficiassero di un controllo sufficiente verrà addebitato al responsabile del gruppo e a chi era incaricato della gestione dell'attività. Le regole del lavoro con i minori specifiche per ogni attività, devono essere considerate come fondamentali e il responsabile dovrà dedicarvi un'attenzione particolare.

I campi scolastici

Essendo sotto la responsabilità dei Dipartimenti della Pubblica Istruzione specifici a ogni Cantone, non è possibile in questa sede fare una recensione esaustiva di tutte le pratiche cantonali. Per quanto

riguarda le norme in vigore in Ticino per quel che concerne l'insegnamento primario e secondario, rimandiamo al sito ufficiale del Dipartimento dell'istruzione pubblica¹².

I nidi dell'infanzia e i preasili

Anche in quest'ambito, ogni Cantone emana le proprie leggi riguardo al lavoro con i minori all'interno di strutture per la prima infanzia. Per quanto riguarda il Canton Ticino, bisogna fare riferimento alla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2005 e al relativo Regolamento d'applicazione, agli art. 8-30¹³.

Informazioni specifiche si possono trovare sui seguenti siti:

www.ti.ch/DSS

www.ti.ch/infofamiglie

Le colonie e i campi di vacanza

Non esistono delle disposizioni legali specifiche ai campi di vacanza organizzati da associazioni, chiese, enti statali e privati, o fondazioni.

In Ticino, gli organizzatori di campi di vacanza possono fare riferimento alla Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza e al rispettivo Regolamento d'applicazione¹⁴.

Ricordiamo inoltre che il DSS nel 1998 ha

pubblicato uno “Studio concernente la funzione e le esigenze organizzative delle colonie di vacanza”, nel quale si possono trovare, riguardo al numero di minori che un animatore può gestire da solo, i seguenti parametri:

colonie con bambini in età prescolastica: 1 animatore ogni 8 minori; colonie per bambini dai 6 ai 12 anni: 1 animatore ogni 10 minori; campi scout: 1 responsabile ogni 15 minori; campi per adolescenti: 1 animatore ogni 8 ragazzi. Ovviamente sempre con l’aggiunta di coordinatori e responsabili.

A nostra volta riteniamo che fino all’adolescenza il rapporto animatore/numero di minori per gruppo dovrebbe corrispondere al massimo all’età degli stessi:

bambini di 6 anni: 1 animatore ogni 6 bambini; bambini di 10 anni: 1 animatore ogni 10 bambini. Oltre i 12 anni il rapporto dovrebbe ridursi a 1 animatore ogni 8 ragazzi.

I centri di accoglienza extrascolastica

Anche in questo caso non vi sono norme legali a livello federale o cantonale. Sugeriamo quindi di fare riferimento allo “Studio concernente la funzione e le esigenze organizzative delle colonie di vacanza” pubblicato dal DSS nel 1998 e rispettare i parametri proposti al suo interno ed esposti nel paragrafo precedente dedicato alle colonie e ai campi di vacanza.

I centri giovanili e del tempo libero

Di solito è un animatore professionale che lavora in questi ambiti e che è il responsabile dell’attività. La presenza di un secondo animatore è consigliata per le attività rivolte a preadolescenti (12-15 anni) che riuniscono più di 32 minori o che si svolgono all’esterno del centro.

È bene ricordare che per quel che concerne le attività senza iscrizione e durante le ore di apertura del centro, il libero accesso degli adolescenti (12-17 anni) necessita di una sorveglianza adeguata ai luoghi e alle installazioni che vi si trovano, alla natura delle attività proposte e al numero prevedibile dei minori.

È inoltre consigliabile prevedere un aumento del personale ausiliario per le attività di lunga durata (ad esempio durante le vacanze scolastiche) o per quelle attività di forte richiamo (concerti, discoteche o Open Air).



Concedere del tempo libero¹⁵ costituisce un'assunzione di rischio maggiore da parte degli animatori e può essere accordato solo se le 5 condizioni seguenti, tutte dipendenti dalla capacità di discernimento dei partecipanti e dalla conoscenza della stessa che ne hanno i monitori, vengono rispettate¹⁶:

- il tempo libero deve essere trascorso in uno spazio e in un tempo ben definiti, tenendo presenti i rischi e le particolarità del contesto nel quale si svolge;

- l'ora della fine del momento ricreativo va stabilita con precisione, controlli intermedi possono essere definiti in funzione dell'età dei minori;

- va definito e comunicato un luogo di ritrovo per eventuali problemi, domande, o semplicemente nel caso in cui i partecipanti vogliano restare con gli animatori. Questi ultimi devono quindi rendersi disponibili e raggiungibili in ogni momento, ad esempio mettendo a disposizione dei partecipanti il numero telefonico del cellulare di un membro del gruppo degli animatori;

- la durata del tempo libero va stabilita in modo progressivo, è da valutarsi caso per caso, in funzione delle esperienze prece-

denti;

- durante il tempo libero, i minori devono restare in sottogruppi composti da un minimo di 3 bambini¹⁷; la composizione di questi piccoli sottogruppi necessita di una particolare attenzione.


Risulta dunque chiaro, come durante i momenti di tempo libero dei partecipanti, gli animatori non siano tenuti a stare loro accanto fisicamente. Tuttavia un insieme di regole e di consegne dovrà essere comunicato al fine di proporre ai partecipanti un quadro di autonomia entro il quale i rischi siano tenuti sotto controllo.



La delega di responsabilità

Per un responsabile del campo è necessario dunque poter delegare parte delle proprie responsabilità in maniera mirata, ma la delega di responsabilità comincia molto

prima! Possiamo capirlo meglio grazie a questo schema "a cascata" delle responsabilità¹⁸.



Il rappresentante legale

L'autorità parentale appartiene al padre e alla madre per proteggere il minore nella sua sicurezza, nella sua salute e moralità, per assicurargli un'educazione e permetterne lo sviluppo nel rispetto della sua persona. Ma può essere tolta. Questa revoca non è da considerarsi come una sanzione,

ma piuttosto come una misura di protezione nei confronti del minore.

Sebbene vi sia una delega di responsabilità, dal rappresentante legale al responsabile dell'attività attraverso l'ente, per l'intera durata del campo, in nessun caso va

intesa come delega dell'autorità parentale. Ciò implica, ad esempio, che il rappresentante legale deve essere contattato in caso di incidente e nel caso in cui il minore debba essere sottoposto a un intervento medico. Qualora dovessero essere irraggiungibili, e in caso di emergenza, spetta al medico la decisione di praticare o meno l'intervento. La delega di responsabilità accordata al responsabile del campo non dà in alcun caso il diritto, né impone il dovere, di prendere tale decisione.

In ogni altro ambito, il rappresentante legale potrebbe veder chiamata in causa la propria responsabilità se suo figlio, con un comportamento poco conforme al contesto dell'attività, commettesse uno sbaglio malgrado tutto l'impegno e le consegne degli animatori.

Perciò, il rappresentante legale può essere ritenuto responsabile degli atti del minore anche durante il campo di vacanza.

In effetti, la responsabilità del rappresentante legale può essere implicata se egli non fornisce all'organizzatore tutte le informazioni utili, di cui quest'ultimo necessita, per il buono svolgimento del contratto al quale le parti sono legate.

Esempio:

In piena notte e senza nessun motivo apparente, Laura, 12 anni, scappa durante un campo scolastico e si ferisce gravemente nel bosco che si trova dietro lo stabile in

cui si svolge il campo. Il responsabile legale non ha informato il docente che Laura è sovente soggetta a fughe notturne. La responsabilità dell'insegnante non sarà coinvolta se può provare che le consegne date ai minori e la loro sorveglianza erano adeguate alla conoscenza degli stessi, quest'ultima condizionata dalle stesse informazioni fornitegli dai vari rappresentanti legali¹⁹.

I problemi che devono essere segnalati all'organizzatore sono molteplici: turbe psichiatriche, sociali, fisiche, relazionali, ecc. Si raccomanda vivamente agli organizzatori di far riempire un questionario d'informazioni per ogni minore, comprendente delle domande precise (vaccinazioni, allergie, nome del medico curante, della cassa malati di base, ecc.), lasciando inoltre almeno un campo libero che possa essere utilizzato dal rappresentante legale per indicare un'eventuale informazione utile per la buona esecuzione del contratto. Questo stesso questionario potrà servire come prova dell'omissione d'informazioni da parte del rappresentante legale in caso di lite. In alcuni casi, uno scambio orale o un incontro con il rappresentante potrebbe rivelarsi molto utile.

Affidando il proprio figlio a un ente, i genitori concludono un contratto con quest'ultimo. L'ente deve dunque adempiere a tutte le condizioni necessarie per rispettare il contratto, ad esempio nella scelta delle attività, dell'alloggio, del cibo, ecc..

L'ente si situa inoltre in una relazione contrattuale con gli animatori poiché è il loro datore di lavoro.

In generale, il datore di lavoro risponde dei danni causati dai propri animatori²⁰:

- se non si è assicurato della competenza dei suoi impiegati (scelta pertinente del personale in funzione delle loro qualifiche, dell'esperienza, delle caratteristiche degli altri animatori, ecc.);

- se non ha dato delle istruzioni e del materiale appropriato per una buona realizzazione dell'attività. Si tratta di istruzioni necessarie per poter svolgere l'attività che devono essere trasmesse in modo comprensibile e inequivocabile (allergie dei minori, luogo di ritrovo, ecc.) e di direttive specifiche all'attività (indossare il casco per andare in bicicletta, dove disporsi durante una gita in montagna con un gruppo di minori, quali indumenti e oggetti devono

avere i partecipanti ad un'escursione, ecc.);

- se non ha supervisionato le attività in maniera soddisfacente (beninteso che nella grande maggioranza dei casi questo dovere di diligenza viene esercitato per delega, tramite il responsabile).

Esempio:

Sofia, diciotto anni, è assunta in un centro di accoglienza extrascolastico come monitorice di un centro all'aperto, malgrado non abbia seguito alcuna formazione e non benefici di alcuna esperienza professionale in tale ambito. Fin dal primo giorno, Sofia svolge da sola con un gruppo di minori un gioco sportivo. Durante lo svolgimento, Achille, 4 anni, lasciato sotto la responsabilità di Sofia dal responsabile, un animatore professionale, si ferisce gravemente alla schiena. La responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere coinvolta in ragione del fatto che ha assunto un'ausiliaria non qualificata per l'attività in questione.

Il datore di lavoro deve altresì garantire, alle persone impiegate, condizioni di lavoro adeguate. In caso di spostamenti all'estero, è suo compito quello di occuparsi delle misure organizzative necessarie. In effetti, per recarsi ad esempio in Francia

con dei minori, devono essere redatte un certo numero di pratiche amministrative. L'organizzatore deve mettere in atto tutti i mezzi per regolarizzare questa situazione

e assicurarsi che i minori partano per l'estero in condizioni ottimali e conformi alla legge.

I l r e s p o n s a b i l e

In conformità all'articolo 333 del Codice Civile il responsabile del campo ne gestisce l'organizzazione generale. È considerato inoltre, per l'intera durata del soggiorno, "il capo famiglia"²¹. Ha dunque le stesse responsabilità del rappresentante legale per ciascuno dei minori posti sotto la sua responsabilità.

La conseguenza di quest'articolo è la seguente: quando un partecipante causa un danno a terzi (e non quando un minore subisce un danno da terzi) sempre secondo l'art. 333 del Codice Civile, la responsabilità del responsabile del campo è presunta. Tocca a lui, per affrancarsi dalla propria responsabilità, dimostrare di aver sorvegliato il minore nel miglior modo possibile secondo le circostanze particolari al momento dei fatti. Inoltre, il responsabile risponde pure degli errori dei suoi ausiliari. La responsabilità di un minore è trasferita dal suo rappresentante legale al responsabile (che diventa, di fatto, il suo capo famiglia durante l'attività) nella stretta misura in cui vi siano state tutte le condizioni otti-

mali affinché il responsabile potesse prevenire i danni dei quali un minore sia stato l'oggetto o l'autore. Per determinare il trasferimento di responsabilità devono essere considerate le potenzialità dell'esercizio dell'autorità (conoscenza del minore, della sua storia, del suo carattere, delle sue attitudini, ecc.) molto più che la durata o il tipo di attività. Di conseguenza, tutte le attività a carattere puntuale (dunque non ripetitive) e di corta durata non sono oggetto di trasferimento di responsabilità.

Esempio:

La sorveglianza di un minore per la durata di 30 minuti da parte della vicina mentre il rappresentante legale fa la spesa, il deposito puntuale durante qualche ora di un minore al Giardino Robinson piuttosto che al Parco avventura, la sorveglianza di un minore al parco giochi da parte di un'amica di famiglia mentre il rappresentante legale va a comprare il gelato, ecc. non sono oggetto di trasferimento di responsabilità. Al contrario, i campi di vacanza, i

campi scolastici, i centri diurni, le attività degli scout e i centri all'aperto settimanali, le giornate regolari al nido, i pranzi regolari alle mense scolastiche, ecc. sono oggetto di trasferimento di responsabilità dal rappresentante legale, in generale il genitore, al responsabile della struttura.

Durante un'attività, il responsabile può e addirittura deve, delegare talune responsabilità ai suoi ausiliari, ma questo deve essere fatto a due condizioni: innanzitutto, deve assicurarsi che l'ausilia-

rio al quale affida una responsabilità abbia le capacità sufficienti per assumerla; secondariamente, deve dargli tutte le istruzioni necessarie all'organizzazione e al buono svolgimento dell'attività.

Una volta fatto ciò, il responsabile non è pertanto liberato del tutto da ogni responsabilità. Deve comunque assicurarsi che le consegne date vengano rispettate e che l'attività si svolga secondo le condizioni inizialmente previste.

L'animatore incaricato di un'attività

Una giornata è suddivisa in molteplici attività. Per ciascuna di queste deve essere nominato un incaricato. Costui può essere il responsabile del campo, ma siccome questi non può essere contemporaneamente dappertutto, anche un animatore può assumersi questa responsabilità. A partire dal momento in cui l'incaricato di ogni attività è stato nominato, suo è il compito di attuare tutte le misure necessarie al buono svolgimento dell'attività a lui assegnata. Ciò comporta due aspetti fondamentali. Innanzitutto, il responsabile sceglie i suoi animatori, ne valuta le attitudini, fornisce loro tutte le consegne e le istruzioni necessarie e si assicura che queste siano state

capite e rispettate.

Secondariamente, l'incaricato è responsabile del materiale da lui utilizzato durante l'attività, ne verifica la qualità e il corretto utilizzo. Su di lui ricade il dovere di assicurarsi che tutto sia conforme alla legislazione vigente e di richiedere, in caso di dubbio, delle pezze giustificative.

Esempio:

Manuele è il responsabile di un campo sportivo in Vallese. Vi partecipano 25 minori sotto la responsabilità di 4 ausiliari. Per il mercoledì è previsto che 15 minori vadano in piscina e che il resto dei partecipanti faccia un giro in bicicletta. Il responsabile,

essendo appassionato di bicicletta, dirigerà quest'ultimo gruppo. Oltre al ruolo permanente di direttore del campo, si assume dunque la responsabilità di un'attività; ne diviene l'incaricato. Dovrà assicurarsi che le biciclette siano in buono stato, che tutti i minori portino un casco, che le norme di circolazione previste per una fila di biciclette siano rispettate, ecc.

Da parte sua, Vanessa, monitrice, si assume la responsabilità dell'attività "piscina". Decide di avvalersi dell'aiuto di Maurizio, che dispone di un brevetto di salvataggio. Vanessa dovrà annunciarsi presso la dire-

zione della piscina, delimitare delle zone di sicurezza, stabilire i momenti di balneazione, organizzare un test di nuoto nella vasca piccola, autorizzare il passaggio a quella grande in funzione dei risultati ottenuti da ciascun partecipante.

In caso di incidente in piscina la responsabilità di Vanessa potrà essere chiamata in causa per difetto di sorveglianza. Ma anche Manuele potrebbe essere ritenuto responsabile, qualora non avesse passato a Vanessa le consegne necessarie.

L'ausiliario

Anche un ausiliario può dover rispondere dei suoi atti. Perché ciò accada, deve essersi verificato un danno²². Inoltre, tra il danno e il fatto (l'azione, l'inadempienza, il proposito, ecc.) dell'ausiliario, deve esistere un

evidente nesso di causalità. L'ausiliario deve aver commesso un atto illecito e, per finire, deve esistere una negligenza, un'omissione o un'imprudenza (cfr. capitolo su "La responsabilità civile", p. 14).

La responsabilità di un minore

Un minore può essere considerato responsabile dei propri atti, purché abbia la capacità di discernimento sufficiente in relazione all'atto commesso. In questo caso, è

compito dell'assicurazione "responsabilità civile della famiglia" farsi carico della sua responsabilità. Il problema potrebbe porsi, ad esempio, se il minore deteriorasse

volontariamente del materiale o aggredisce il suo animatore.

Spetta all'ente accertare che ciascun partecipante abbia un'assicurazione responsabilità civile (RC privata), al fine di evitare delle situazioni problematiche in caso di colpa.

Ancora una volta, il fatto che un minore sia riconosciuto responsabile di un atto illecito non implica che gli animatori vengano totalmente e automaticamente scagionati da ogni responsabilità. La questione, per esempio, di un'eventuale mancata vigilanza al momento dei fatti o di una lacuna a livello delle consegne date al minore, sarà certamente presa in considerazione.

L a r e s p o n s a b i l i t à d i u n a n i m a t o r e s p e c i a l i z z a t o e s t e r n o

Per realizzare attività a rischio o specialistiche, capita spesso di fare appello a un animatore specializzato esterno, chiamato sotto-mandatario. Dunque si parla di sostituzione del mandatario principale (nel tal caso l'organizzatore). Un sotto-mandatario può essere ad esempio un istruttore di arrampicata, di vela, di equitazione, d'immersione, ecc. Questa persona esegue l'attività sotto la propria responsabilità. Risponde dunque dei danni che causa ai minori affidati alla sua responsabilità.

L'organizzatore resta unicamente respon-

sabile della scelta del sotto-mandatario e, per delega tramite il responsabile, di comunicargli tutte le informazioni di cui è a conoscenza e che potrebbero aiutarlo a realizzare concretamente il suo mandato (per esempio la segnalazione di un bambino che presenta dei disturbi dell'attenzione e che potrebbe non comprendere bene le consegne di sicurezza date dall'animatore specializzato esterno).

La responsabilità del proprietario di un immobile

Nella maggior parte dei casi, le attività si svolgono in edifici presi in locazione o che appartengono all'ente organizzatore. Senza entrare nei dettagli, il proprietario di uno stabile risponde dei vizi di costruzione, dei difetti di manutenzione o, ancora, delle non-conformità²³, sia che l'origine gli sia direttamente imputabile (cattiva manutenzione) o che sia imputabile a un terzo (architetto incompetente, personale di pulizia negligente, ecc.).

È compito del responsabile esigere dal proprietario che quest'ultimo adotti tutte le precauzioni necessarie a rimuovere una fonte di pericolo esistente nell'edificio²⁴. Ad esempio, le case non dotate di un sistema di allarme centralizzato non dovrebbero essere utilizzate da gruppi di persone, e ciò allo scopo di evitare rischi di incendio. Essendo l'incendio di un edificio un rischio prevedibile, è compito del responsabile, così come per ogni altro rischio prevedibile, prendere le misure idonee a evitarlo. Nella fattispecie, la sola misura adeguata consiste nel non utilizzo dell'immobile in questione.

Un immobile è considerato difettoso qualora non offra una sicurezza sufficiente per l'uso al quale è stato destinato. Così, in caso di pregiudizio, si potrebbe rimproverare a un proprietario di un immobile che accoglie

dei minori, di non avere per esempio, sollevato in modo sufficiente gli estintori (nel caso in cui dei minori li avessero staccati con facilità e li avessero utilizzati per giocare), d'aver fatto installare delle porte vetrate non sicure²⁵ (nel caso in cui un minore si fosse tagliato con pezzi di vetro dopo essere inciampato e averla rotta), di non aver indicato chiaramente la presenza di un pericolo (gradini stretti, trave particolarmente bassa, lastra di ghiaccio, ecc.) o ancora di non aver messo dei dispositivi anti-sdruc-ciolo sui pavimenti delle docce.

In conclusione, non è sufficiente che il proprietario di uno stabile rispetti le prescrizioni amministrative o le regole di sicurezza promulgate dalla legislazione cantonale in materia di sicurezza nei luoghi pubblici e nemmeno le norme della Società degli ingegneri e degli architetti in materia di costruzione, per liberarsi, dalla propria responsabilità.

Non esiste l'obbligo legale di effettuare un'esercitazione d'evacuazione. Per contro, sempre secondo il principio della prevenzione, è fortemente consigliato svolgerne una assieme ai partecipanti, annualmente in caso di utilizzo regolare dell'immobile, o all'inizio del soggiorno, nel caso di un'attività puntuale.

La sicurezza durante le attività cosiddette a rischio

Alcune attività richiedono misure di sicurezza particolari²⁶.

In questo senso, una buona parte delle attività sportive sono delle attività che comportano dei rischi: dal rischio minimo (danza in palestra) al massimo (arrampicata/sci fuori pista).

Gioventù e Sport (G+S) ha nel suo programma la pratica di oltre 70 discipline sportive e per ogni sport ha una completa documentazione con le necessarie informazioni sulle misure di sicurezza da osservare.

I dettagli sono consultabili sul sito:

<http://www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home/sportarten.html> con traduzione completa nelle lingue nazionali.

Se l'attività con i giovani è annunciata agli uffici G+S, quindi a beneficio sia dei contributi federali, sia delle prestazioni previste (REGA, prestito di materiale, ecc.) fanno stato le prescrizioni di sicurezza obbligatorie previste per ogni singola disciplina sportiva.

Per quanto concerne tutte le attività descritte qui di seguito (comprese il rafting, la speleologia, la scalata, il deltaplano, il parapendio, la caduta libera, l'immersio-

ne, ecc.), il rappresentante legale deve obbligatoriamente firmare un'assunzione di responsabilità. Detto ciò, se la responsabilità può avere il merito di renderlo attento sui rischi ai quali va incontro suo figlio e fare in modo che gli faccia delle raccomandazioni sulla necessità di seguire le direttive date dal responsabile e dai suoi ausiliari, essa non esonera in nessun caso gli animatori dalle loro responsabilità.

In altre parole, il responsabile non può certo pretendere dal rappresentante legale che costui acconsenta che suo figlio si esponga a dei rischi che sarebbero contrari alla legge²⁷, ai costumi, all'ordine pubblico o ai diritti della personalità²⁸, ma deve in ogni caso chiedergli l'autorizzazione perché il minore possa partecipare (nel rispetto delle leggi, degli usi e costumi specifici di quell'ambito) a un'attività detta a rischio. Naturalmente il rappresentante legale è libero di rifiutare che suo figlio partecipi all'attività.

Le escursioni devono essere effettuate su percorsi che non presentino rischi e che non richiedano competenze alpinistiche particolari.

Quale scala di valutazione del grado di pericolo di un percorso è utile fare riferimento al concetto di separazione netta applicato anche dal CAS²⁹ e che riportiamo qui di seguito:

percorso alpino

demarcazione colore bianco e celeste:
da escludere se non accompagnati da personale formato (guida alpina, monitore G+S alpinismo, capo gita CAS);

percorso di montagna

demarcazione colore bianco e rosso:
da pianificare nei dettagli con uno specialista per la valutazione del grado di pericolo; può essere percorso anche con personale senza specifica qualifica che deve

però osservare le regole generali di comportamento in montagna contenute nell'opuscolo;

percorso pedestre

demarcazione colore giallo:
in linea di principio nessuna difficoltà tecnica; non necessita personale con qualifica specifica.

Una descrizione dell'itinerario deve essere lasciata sul luogo di partenza, corredata di orari precisi, per agevolare le ricerche in caso di problemi. Sugli itinerari che presentano delle difficoltà d'orientamento, deve essere effettuata una ricognizione. Prima della partenza si procederà a un controllo rigoroso dell'abbigliamento dei minori. Infine, una particolare attenzione deve essere rivolta alle condizioni meteorologiche, come pure alle capacità fisiche dei minori.

Le attività in piscina aperta al pubblico e a pagamento

Di regola vale il principio che una piscina aperta al pubblico, che esige un pagamento per l'entrata, mette a disposizione una prestazione in cui è compresa la presenza

di personale qualificato per il salvataggio. Una verifica preliminare al momento dell'entrata è però consigliata specialmente per infrastrutture non gestite da enti pubblici.

Le attività in piscina non aperta al pubblico o in acque libere

In caso di bagno in acque libere o in stabilimenti balneari non sorvegliati, è obbligatoria la presenza di una persona titolare del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società Svizzera di Salvataggio; sono esclusi altri brevetti simili o di altre associazioni.

La presenza della persona deve essere garantita ai bordi della zona a rischio; è quindi da escludere una presenza formale in zona dove è necessaria una chiamata per mettere in atto il salvataggio.

Il responsabile del campo deve effettuare una ricognizione preliminare delle acque libere e deve assicurarsi che nessun divieto di balneazione sia vigente in quella zona, che le condizioni di sicurezza siano soddisfacenti, che eventuali soccorsi possano intervenire rapidamente e che sia garantita la sorveglianza costante del gruppo.

L'attitudine al nuoto dei singoli bagnanti deve essere verificata.

In caso di uscite a bordo di piccole imbarcazioni (barche a vela, canotti a remi, tavole da windsurf, ecc.) le norme di sicurezza proprie a questi sport, così come la regolamentazione sulla navigazione, devono essere rispettate. I minori devono sistematicamente indossare dei giubbotti di salvataggio omologati secondo norme svizzere e regolati per la taglia del partecipante sin

dalla loro entrata in acqua. Un equipaggiamento isotermico è vivamente consigliato per la pratica del windsurf. Inoltre, i mezzi da spiaggia o di divertimento (es. pedalò) non devono allontanarsi più di 150 metri dalla riva.

La Società Svizzera di Salvataggio³⁰ ha adottato una serie di regole che sono di riferimento:

- 1.** Non nuotare mai a stomaco pieno. Non nuotare mai a digiuno. Dopo un lauto pasto, aspettare 2 ore prima di nuotare. Abolire l'alcol.
- 2.** Non tuffarsi mai nell'acqua dopo un'esposizione prolungata al sole. Non immergersi né saltare in acque torbide o sconosciute.
- 3.** Non lasciare mai bambini piccoli senza sorveglianza al bordo dell'acqua.
- 4.** Non utilizzare mai in acque profonde i materassini e tutti i materiali ausiliari per il nuoto. Essi non offrono alcuna sicurezza.
- 5.** Non nuotare mai da soli per lunghe distanze.

Per quel che concerne le attività sui fiumi o al loro bordo, ecco le raccomandazioni basilari:

- 1.** I canoisti hanno l'obbligo di indossare il

giubbotto di salvataggio omologato secondo le norme svizzere e regolato per la taglia del partecipante.

2. Mai superare il carico limite dell'imbarcazione.

3. Non attaccare mai più canotti gonfiabili gli uni agli altri. Sono difficili da manovrare.

4. Esplorare in anticipo le parti dei corsi d'acqua sconosciute.

5. Solo i nuotatori esperti si possono avventurare in acque libere (fiumi, stagni, laghi).

6. Una permanenza prolungata nell'acqua può provocare dei crampi muscolari. Più l'acqua è fredda più corto dovrà essere il bagno.

L o s c i e l o s n o w b o a r d

Qualsiasi monitore può, in tutta legittimità, accompagnare dei minorenni su piste da sci segnalate. È in ogni caso assolutamente necessario che l'accompagnatore abbia un minimo di conoscenza delle regole di comportamento sulle piste e che accompagni il gruppo solo su piste preparate e demarcate secondo il piano piste che si trova alla partenza di ogni impianto di risalita. I percorsi gialli (piste demarcate ma non preparate) possono essere percorsi solo con maestri di sci e monitori G+S formati. L'accompagnatore, secondo il concetto elencato precedentemente, deve essere a conoscenza e in grado di:

- applicare regole di comportamento in caso di incidente sulle piste di sci;

- allarmare il servizio piste;

- mettere in sicurezza gli altri componenti del gruppo.

Le regole generali di gestione restano dunque le stesse che per un'attività standard, ma è possibile, come per molte altre attività, accordare del tempo libero ai partecipanti, nella misura in cui tutte le precauzioni siano state adottate (bisogna in particolare modo esigere che gli spostamenti sulle piste vengano fatti per gruppi di 3 al minimo)³¹.

La pratica della slitta deve avvenire in maniera tale da non disturbare gli sciatori e, per quanto possibile, in posti riservati a tale pratica. In ogni caso, le discese in slitta devono essere fatte in luoghi che non presentino rischi (ostacoli, precipizi, sentieri stretti, curve serrate, strade, declivi troppo scoscesi, ecc.).

Sia per la slitta che per lo sci e lo snow board è vivamente consigliato l'uso del casco, anche se non è d'obbligo in quanto non vi è alcuna base legale. In ogni caso si tratta di una scelta di ogni singola associazione che implica la consapevolezza di un obbligo finanziariamente oneroso per la famiglia perché il casco deve essere della giusta misura e soprattutto di qualità con omologazione (prezzo indicativo 80.-/100.-).



In caso di spostamenti su strada in bicicletta è necessario verificare lo stato della bicicletta e che questa sia adattata all'altezza


del minore. Bisogna verificare che i minori conoscano le regole della circolazione e la loro applicazione, e possibilmente evitare gli assi stradali molto trafficati. Nel caso gli spostamenti avvengano su strada, valgono le disposizioni della legge sulla circolazione stradale.

Portare il casco omologato secondo norme svizzere e regolato per la taglia del partecipante è obbligatorio³² e, prima di partire, bisognerà prestare una particolare attenzione al buon funzionamento dell'attrezzatura.



L'equitazione

La pratica dell'equitazione cosiddetta "di scoperta" può essere svolta con l'accompagnamento di un animatore secondo le abituali norme di sicurezza. La scoperta dell'equitazione è indirizzata a tutti i minori e si intende come una familiarizzazione con l'animale (strigliarlo, montare in groppa, accarezzarlo, ecc.) in un luogo circoscritto. Tutte le altre forme di equitazione richiedono la presenza di un professionista diplomato. In questi casi è obbligatorio portare il casco omologato secondo norme svizzere e regolato per la taglia del partecipante.



Tenuto conto che il mondo scout ha sviluppato una notevole documentazione fin nei minimi dettagli consigliamo di far capo al sito ufficiale della Federazione Svizzera Scout: <http://www5.scout.ch/it>

o al sito G+S per quanto riguarda la disciplina sportiva sport di campo :

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home/sportarten/lager_trekking/uebersicht.html.

Quando si organizza un'attività in tenda, bisogna accordare particolare attenzione all'installazione e gestione della cucina. Per installarla è sicuramente da prediligere un riparo solido che offra delle migliori condizioni d'igiene e sicurezza che non la tenda. Nel caso venga utilizzata una tenda-cucina, questa dovrà avere dimensioni adatte (altezza e superficie) al numero dei pasti che vi si dovranno preparare e dovrebbe permettere di lavorare in piedi. È preferibile che la tenda-cucina abbia la possibilità di chiudersi completamente su tutti i lati e deve essere utilizzata esclusivamente per la preparazione dei pasti e per lo stoccaggio delle provviste alimentari.

La tenda-cucina deve essere situata lontano da fonti nocive (pattumiere, sanitari, polveri, ecc.), deve essere collocata in prossimità di una fonte di acqua potabile, deve poter beneficiare di ombra ed essere distante da

tutte le altre tende.

L'acqua delle taniche destinata a essere bevuta deve essere rinnovata due volte al giorno.

È necessario avere a disposizione, in prossimità di ogni zona dove viene utilizzato il fuoco, dei mezzi per combattere qualsiasi focolaio d'incendio (riserve d'acqua, spegni-fuoco o sabbia). La presenza di un estintore è consigliata (estintore a CO₂ in caso di utilizzo di bombole a gas).


La scelta delle derrate alimentari deve essere fatta in funzione delle condizioni di approvvigionamento e delle possibilità di stoccaggio sul luogo dell'attività. Si raccomanda di usare dei prodotti stabili a temperatura ambiente qualora il campo non disponga di una possibilità di stoccaggio a temperatura adeguata. L'acquisto e il trasporto di derrate deteriorabili devono essere compiuti in condizioni che ne garantiscano la conservazione. Il tempo di trasporto deve quindi essere il più breve possibile e si devono utilizzare dei contenitori isotermitici (ghiacciaie) per trasportare e stoccare quegli alimenti non stabili a temperatura ambiente.

Il rispetto della catena del freddo è imperativo nell'ambito della ristorazione collettiva. I prodotti alterabili devono essere stoccati nel rispetto delle temperature regolamentari di

conservazione (vedi etichette dei prodotti). Per quel che concerne la preparazione dei pasti, i menu devono essere adattati alla precarietà delle installazioni. È meglio limitarsi all'uso di materie prime poco fragili o a prodotti stabili come i prodotti in scatola. Per quanto concerne il latte, è preferibile acquistare quello uperizzato (UHT). I surgelati vanno cotti senza essere scongelati e consumati nel più breve tempo possibile. Gli eventuali avanzi dei pasti devono essere sistematicamente gettati, anche se non sono stati serviti. Tutti i prodotti in scatola aperti devono essere immediatamente ser-

viti o gettati. Solo alcune categorie di prodotti stabili (olive, frutta sciroppata, ad esempio) possono essere conservati per un ulteriore utilizzo, a patto che vengano mantenuti a una temperatura adeguata e in un recipiente diverso da quello originale.

In caso di sospetta intossicazione alimentare collettiva, bisogna chiamare un medico o un servizio ospedaliero. Ideale sarebbe conservare i resti di cucina o le materie prime utilizzate.



La responsabilità penale

Come abbiamo detto nell'introduzione, quando un'infrazione prevista dal Codice Penale è stata commessa, la responsabilità penale del suo autore viene coinvolta. Ad esempio, l'eccesso di velocità, le relazioni sessuali tra animatore e minore, la messa a disposizione di sostanze nocive ai minorenni, i danni intenzionali alla proprietà, i falsi allarmi presso i servizi di soccorso, l'appropriazione indebita, gli atti di libidine e lo stupro costituiscono reati penali.

Contrariamente alla responsabilità civile, non esistono assicurazioni contro i reati

penali, ma alcuni enti offrono ai loro dipendenti un appoggio in caso di procedura penale. Talune infrazioni non sono perseguibili se non su querela della vittima. In tal caso, senza tale querela nessuna azione penale può essere intrapresa. Altre sono perseguibili d'ufficio a partire dal momento in cui l'autorità giudiziaria (procuratore generale) dovesse venire a conoscenza dell'infrazione.

In ogni caso, affinché venga ingaggiata la responsabilità penale, occorre che la condizione relativa alla colpa sia realizzata.

I l m a l t r a t t a m e n t o

Un animatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'autorità competente (Ufficio di vigilanza sulle tutele³³) sospetti o casi di maltrattamento di cui è a conoscenza. Come maltrattamento si possono considerare ad esempio una lesione corporale grave³⁴ o semplice³⁵ oppure una lesione corporale per negligenza³⁶. Avvisato di tali atti, l'animatore deve reagire. Se non lo fa, rischia egli stesso delle sanzioni penali. Una segnalazione non è né deposito di querela né un'accusa formale, ma permette alle autorità competenti di compiere le necessa-

rie ricerche per salvaguardare l'integrità morale e fisica del minore.

Un animatore è autorizzato, in alcuni casi, a ricorrere alla forza qualora le circostanze lo richiedano (per separare ad esempio dei minori che si stanno picchiando o per immobilizzare un minore che presenta un comportamento pericoloso per sé stesso e per gli altri^{37/38}), sempre che l'aggressione sia proporzionata al danno previsto nel caso l'animatore non fosse intervenuto e che sia adeguata allo scopo³⁹.



La sicurezza stradale e la guida di un veicolo a motore

La guida di un veicolo collettivo è assai frequente nell'ambito del lavoro con i minori. Conviene dunque definire quali siano le responsabilità del proprietario di un veicolo, del suo conducente e degli ausiliari presenti nel veicolo.

Se l'organizzatore è il proprietario (cioè la persona a nome della quale il veicolo è stato immatricolato), egli risponde civilmente degli errori commessi dal conducente e dagli animatori presenti al momento dei fatti⁴⁰. Se invece l'organizzatore noleggia un veicolo

che in seguito mette a disposizione dell'animatore o fa appello a una ditta di trasporti, la sua responsabilità civile non è chiamata in causa, non essendo in nessuno dei due casi il detentore del veicolo. Ciononostante, il detentore è libero di ogni responsabilità civile se dimostra che l'incidente è stato causato per un caso di forza maggiore (valanga, terremoto, ecc.⁴¹) o per un errore grave (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, violazione di una precedenza, ecc.) della persona lesa senza che il

detentore stesso o le persone delle quali è responsabile abbiano commesso degli errori e senza che un difetto del veicolo abbia contribuito all'incidente⁴².

È possibile trovare tutte le informazioni utili alla guida di un veicolo a motore (i diversi tipi di patente, le limitazioni di peso, di posti a sedere, ecc.) sul sito dei Servizi automobilistici di ogni cantone⁴³.

In Ticino è utile consultare anche Infopulmini, che si trova sul sito


“Infogiovani”, il portale d'informazione giovanile del Canton Ticino⁴⁴.

Per quanto non regolamentata dalla legge, la precauzione di affiancare al conducente un altro adulto, in caso di trasporto di minorenni, dovrebbe sempre essere rispettata.

Nella stessa ottica anche l'utilizzo di un veicolo privato per lo spostamento di minorenni non è consigliabile ma, nel caso, sarebbe opportuno stipulare un'assicurazione “passaggeri”.

La sessualità

Il duplice tema riguardante la sessualità e il consumo di sostanze illecite durante il lavoro con i minori costituisce una problematica ricorrente, sia dal punto di vista dei minori che degli animatori. Nella prossima pagina qualche accenno al quadro giuridico nel quale esse s'inseriscono.



Il principio generale è il seguente: secondo il Codice Penale, la maggiore età sessuale è fissata a 16 anni. Qualsiasi atto sessuale o di ordine sessuale con bambini è dunque punibile.

Rapporti sessuali fra minori di cui almeno uno ha meno di 16 anni

L'atto sessuale non è punibile, a condizione che la differenza d'età fra i due minori non ecceda i tre anni e nella stretta misura in cui, naturalmente, entrambi siano consenzienti.

Rapporti sessuali fra animatore e minore

Un rapporto sessuale fra un minore e un

animatore è punibile, anche se il minore ha più di 16 anni ed esiste consenso reciproco, in quanto fra loro esiste un rapporto di educazione, di fiducia e di dipendenza^{45/46}.

Rapporti sessuali fra animatori

In linea di principio i rapporti sessuali fra animatori sono ammessi nella misura in cui non compromettano lo svolgimento delle proprie funzioni e non condizionino negativamente lo svolgimento dell'attività nel suo insieme. Tuttavia va notato che quando esiste un rapporto di subordinazione, ed è il caso tra un ausiliario e il responsabile, la questione è da biasimare in quanto la relazione sarebbe potuta nascere dalla dipendenza nella quale si trova il subordinato.

Il consumo di sostanze

L a s i g a r e t t a

Il consumo di sigarette non è oggetto di alcuna disposizione penale, ma può rientrare in un regolamento cantonale. In tutta la Svizzera è comunque proibito fumare sui mezzi pubblici. In Ticino vige inoltre il divieto di fumo all'interno degli esercizi pubblici e nei seguenti spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi: nelle strutture sanitarie ai sensi dell'art. 79 della legge sani-

taria, negli spazi accessibili all'utenza degli stabili amministrativi pubblici, nelle strutture scolastiche, nelle strutture sportive, nei luoghi di svago e culturali, negli spazi adibiti a fiere e mostre; negli spazi commerciali accessibili al pubblico. In generale in tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi

elencati, quali ad esempio atri, corridoi, foyer, servizi igienici così come agli spazi all'aperto delle strutture scolastiche e di quelle dove si svolgono attività per e con i minorenni.

Secondo le raccomandazioni della Sezione sanitaria in Ticino di regola non si dovrebbero vendere sigarette ed altri prodotti

della lavorazione del tabacco ai minori di 16 anni.

Altri cantoni hanno già legiferato in questo senso o si accingono a farlo (in Ticino è pendente una proposta di legge; il Gran Consiglio si è già espresso a favore della vendita di sigarette a partire dai 18 anni).

Le droghe “pesanti”

La questione è chiara e senza equivoci: ogni consumo di droghe “pesanti” (eroina,

cocaina, ecstasy, ecc.) è proibito e severamente punito dalla legge.

La canapa

Il consumo di canapa è proibito in Svizzera⁴⁷.

Un minore o un animatore che induca o costringa qualcuno a consumare stupefa-

centi è passibile di arresto o multa⁴⁸. Inoltre, un animatore commette un'infrazione se conserva della canapa confiscata a un minore.



In Ticino la vendita di bevande alcoliche è vietata ai minori di 18 anni. Questo vale sia per le bevande alcoliche fermentate (vino, sidro, birra, ecc.), sia per le bevande distillate (tutti i superalcolici compresi gli alcol pop).

A meno che il datore di lavoro non stabilisca regole specifiche sull'argomento (nel qual caso la questione è di ordine contrat-

tuale e non penale), il consumo (moderato) di alcol da parte degli animatori è consentito. È tuttavia utile ricordare che il consumo di alcol può avere importanti ripercussioni per quanto riguarda la responsabilità e che è assolutamente inadeguato consumare bevande alcoliche durante le attività con i minori.

Le allergie, i medicinali e i regimi alimentari

Per quanto concerne le allergie, diversi sono gli scenari possibili:

1. Il minore non era conosciuto come soggetto ad allergie importanti. La reazione dell'animatore responsabile deve quindi essere quella di allertare immediatamente i servizi di soccorso e prodigare le prime cure d'urgenza.

2. Il minore è segnalato come allergico, ma non possiede medicinali di soccorso. La reazione dell'animatore responsabile deve quindi essere la medesima del caso precedente.

3. Il minore ha un medicamento di soccorso destinato unicamente al trattamento di uno choc allergico. Si tratta spesso di una sorta di penna che permette l'iniezione sottocutanea rapida di adrenalina, è necessario somministrargliela il più presto possibile.

Quando un minore è conosciuto per le sue allergie, deve essere compilato un documento con lui, il rappresentante legale, un medico, il datore e l'animatore. Su tale documento dovranno figurare i problemi di salute conosciuti, i segni che annunciano

l'allergia, i fattori scatenanti, il trattamento da seguire in caso di crisi, le cure di base, il protocollo d'urgenza, un certificato medico e la ricetta medica.

Nel caso si tratti di allergie alimentari, deve essere affisso un riassunto di tale documento con l'essenziale delle informazioni nella sala da pranzo, con copia negli incarichi del responsabile. È responsabilità del datore formare le persone che si occupano del minore alla somministrazione del medicamento. Se il datore si trova ad accogliere nella sua struttura un minore al quale è stato prescritto un tale medicamento, egli può indirizzarsi al servizio cantonale competente⁵¹ che gli fornirà informazioni e dimostrazioni d'uso.

La responsabilità, da un punto di vista generale e civile, è assunta dal datore e dipende da numerosi fattori. In questo senso, per definire le eventuali responsabilità, verranno esaminate: le istruzioni date al personale, l'età del minore, la sua attitudine, il contesto, ecc. Infine, la responsabilità degli animatori rispetto a questa problematica è legata al dovere di sorveglianza trattato in precedenza, il quale deve essere correlato alla capacità di discernimento del minore e ai pericoli prevedibili inerenti l'attività.

Ogni medicamento somministrato durante lo svolgimento di un'attività deve essere

oggetto di una prescrizione medica. È perciò necessario tenere a disposizione l'imballaggio originale del prodotto sul quale figura l'etichetta che porta il nome del bambino, la posologia (che va rigorosamente rispettata), la data d'inizio e la durata del trattamento, e/o avere la ricetta firmata dal medico curante. Spesso si tratta di prodotti da somministrare sottoforma di spray, aerosol, per via orale o con iniezione. In quest'ultimo caso è necessaria un'informazione sia teorica, sia pratica, degli animatori che dovranno, in caso di bisogno, eseguire l'iniezione. È inoltre necessario che queste persone sappiano riconoscere i sintomi che presenta il minore e che giustificano la somministrazione di tali medicinali.

A seconda del caso, un documento come quello descritto in precedenza contenente tutte le indicazioni utili è redatto dal datore di lavoro in collaborazione con i genitori e gli animatori. Naturalmente i medicinali vanno tenuti assolutamente al di fuori della portata dei minori, soprattutto dei più giovani. Per finire, è l'animatore incaricato della farmacia che ha la responsabilità di somministrare il medicamento corretto o di far rispettare l'adeguato regime alimentare al bambino giusto, secondo le prescrizioni. Nell'ambito delle sue funzioni, il datore di lavoro si assume la responsabilità civile degli atti dell'animatore.

I regimi alimentari sono prescritti unicamente dal medico. È dunque necessario avere una scheda da parte di quest'ultimo. I regimi alimentari semplici (ad esempio l'esclusione di un alimento) possono esse-

re gestiti nell'ambito della normale organizzazione dell'attività. Quando invece il regime è complicato, è possibile chiedere ai genitori di preparare il cibo che verrà poi riscaldato e servito al minore.

Le attività con i minori all'estero

Le attività con i minori che si svolgono all'estero sono sempre più di moda e di conseguenza gli enti ampliano la propria offerta internazionale. In questi casi il campo è di regola soggetto alla legislazione penale vigente nel luogo di soggiorno. La maggior parte dei campi si svolge su suolo francese o italiano. Qui di seguito

studieremo in modo particolare il quadro giuridico e amministrativo che occorre rispettare se si soggiorna in Italia.

Chi fosse interessato al quadro giuridico e amministrativo che occorre rispettare se si soggiorna in Francia, può consultare la versione francese di questo documento⁵².

Le attività con i minori in Italia

Non esiste in Italia una legislazione specifica per i centri di vacanza sullo stile di quella esistente ad esempio in Francia.

Va detto che ogni Regione ha però il dovere di predisporre una delibera quadro sulle condizioni regolamentari per aprire un cen-

tro di vacanza. Ogni Regione ha dunque definito un suo standard, che precisa: il rapporto animatori/bambini, le denominazioni delle tipologie di soggiorni, le modalità di ospitalità (letti a castello piuttosto che non, numero dei bambini per camera, ecc.), i documenti sanitari dei bambini e

degli adulti. In Piemonte, ad esempio, occorre un animatore ogni 10 bambini tra i 6 ed 12 anni, in Veneto si sale a uno ogni 15, in Liguria non si dice con precisione (ma si specificano i metri quadri delle stanze, il n° dei lavabi, ecc.), in Emilia ancora 1 ogni 10 bambini.

Vi sono anche dei regolamenti interni agli Enti di gestione o committenti (comuni, aziende, ecc.) che si appoggiano alla legislazione generale ma che fissano standard propri (ad esempio sul profilo formativo degli animatori, sui loro titoli di studio, ecc.). Di solito sono disposizioni che accompagnano le gare di appalto o i protocolli di affidamento e non riguardano direttamente gli enti esteri che organizzano campi o colonie sul territorio italiano.

Per gli aspetti strutturali di natura sanitaria occorre che ogni struttura sia in regola con le disposizioni in materia di sicurezza (antincendio, ad esempio) che sia dotata di "abitabilità" (ovvero di un certificato di conformità abitativa) rilasciato dal comune della struttura stessa e che risponda ai criteri fissati dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti. Ciò vale per le case di vacanza, per i campeggi e gli agriturismi. Tutte le strutture devono inoltrare una domanda di apertura, rispettando i parametri richiesti, all'ASL competente. Le attività potranno iniziare solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione di esercizio.

Rispetto alla sicurezza, infine, occorre far riferimento al decreto legislativo italiano

626/94 per quanto concerne le modalità di valutazione ed informazione dei rischi a tutto il personale impiegato nel soggiorno di vacanza. La mancanza di tale osservanza è perseguibile penalmente.

Consigliamo a chi intende organizzare una colonia o un campo di vacanza in Italia di verificare presso il locatore degli spazi se queste condizioni sono adempiute.

Al mare

Le normative sono stabilite dalle singole Capitanerie di Porto. In generale: i bambini non possono fare il bagno senza un perimetro ben delimitato e posto sull'acqua e senza la sorveglianza di un bagnino ogni 25 bambini.

Sulla spiaggia ci deve essere sempre il bagnino per garantire la sorveglianza dello specchio di mare assegnato.

Quando i bambini sono in acqua ci deve essere anche un animatore o un membro dell'équipe di direzione. È obbligatorio che in acqua ci sia un adulto ogni 8/10 bambini.

Le escursioni in montagna

Di norma occorre la presenza di una guida alpina (o di un accompagnatore turistico con patentino, specificato per ogni regione secondo casi particolari) se si fanno specifiche attività con Enti esterni (è sempre più diffusa la pratica di "appaltare" attività di escursioni, visite, ecc. ad associazioni o enti esterni come Enti Parco, Comunità Montane, che propongono pacchetti d'atti-

vità per i centri estivi).

È obbligatorio avere una valigetta di pronto soccorso e un telefono per le comunicazioni.

Le passeggiate

L'art. 190 del Codice di Sicurezza Stradale regola il comportamento dei pedoni e fissa che fuori dai centri abitati, i pedoni devono camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul lato destro della carreggiata a senso unico di marcia. È fatto divieto di attraversare in diagonale e fuori dagli attraversamenti pedonali. Mezz'ora dopo il tramonto del sole e mezz'ora prima del suo sorgere è obbligatorio marciare su un'unica fila.

Ma ci sono anche altre regole. Secondo certe interpretazioni più di tre persone formano un veicolo quindi se si esce in gruppo bisogna comportarsi come un vero e proprio veicolo. Bisogna dunque tenere la destra mettendo i bambini in fila indiana o per due. Gli adulti si devono disporre uno in cima, uno a metà e uno in fondo. È utile avere delle bandierine e indicare agli automobilisti di rallentare.

Se un gruppo cammina di notte valgono le stesse regole, inoltre occorre che in cima al gruppo vi sia una luce bianca e una rossa o arancione intermittente in fondo; se è possibile i bambini dovrebbero avere dei bracciali fosforescenti.

Le competizioni sportive

Non si possono effettuare competizioni sportive in strada senza autorizzazione (art. 9 codice della strada) e comunque per ogni attività in strada (es. corse podistiche, ciclistiche, ecc.) occorre la presenza dei vigili.

Il ciclismo

In bicicletta è obbligatorio il casco (art. 171) e non si può andare a piedi o in bici in autostrada o superstrada. I ciclisti devono sempre procedere su un'unica fila e comunque mai più di due a fianco (art. 182); è vietato trainare veicoli, i ciclisti devono sempre avere le mani libere e condurre la bici a mano in caso di intralcio o pericolo⁵³.

La guida di veicoli a motore con passeggeri

Un contatto regolare con i servizi competenti della polizia stradale è auspicato in quanto la legislazione in vigore è spesso modificata; bisogna ricordarsi di verificare ad esempio l'idoneità del tipo di veicolo utilizzato e la sua omologazione europea, l'esistenza dell'odocronografo, il tipo di licenza di condurre dell'autista, la possibilità di traino di rimorchi, ecc..

Conclusioni

Dopo aver delineato il quadro giuridico generale delle attività con i minori, è necessario ricordare un elemento fondamentale: il buon senso va comunque privilegiato nell'analisi di qualsiasi situazione in cui si è prodotto un incidente.

La giurisprudenza svizzera non cita alcun caso in cui è stata chiamata in causa la responsabilità di un animatore quando lo stesso aveva agito in modo responsabile e coscienzioso e si era premurato di prendere tutte le precauzioni necessarie.

Per concludere: i volontari attivi nell'animazione non devono dimenticare che il quadro giuridico qui proposto non vuole impedire loro di far vivere ai propri partecipanti momenti gioiosi e indimenticabili, al contrario. La legge deve essere un supporto al quale appoggiarsi per organizzare il proprio lavoro. Essa non deve in alcun caso smorzare le passioni o, peggio, scoraggiare chi volesse impegnarsi in queste attività.



Note

1. Per esempio: un responsabile di un'attività e un ausiliario.
2. Illecito è ciò che è proibito dalla legge o da una disposizione regolamentare.
3. Le parti possono mettersi d'accordo senza ricorrere al giudice.
4. Le condanne possono essere di ordine pecuniario o di privazione della libertà.
5. Un'assicurazione RC copre tutto o parte del danno commesso da un terzo.
6. LCA Art. 14: "L'assicuratore non è responsabile quando il sinistro è stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'aveute diritto. Se il sinistro è cagionato da una colpa grave dello stipulante o dall'aveute diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa. Se il sinistro è cagionato intenzionalmente o per colpa grave da persona che convive con lo stipulante o l'aveute diritto, o da persona dei cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l'aveute diritto ha commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia col prenderla al proprio servizio, sia coll'ammetterla presso di sé, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa dello stipulante o dell'aveute diritto. Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell'aveute diritto, se questi sono resi colpevoli di negligenza lieve ai sensi del lemma precedente o se il sinistro è cagionato per colpa lieve di una delle altre persone quivi indicate, l'assicuratore risponde per intero".
7. CP Art. 128: "Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempiimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria".
8. CP Art. 129: "Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria".
9. Il *cahier des charges* dell'ausiliaria potrebbe servire da supporto per determinare le responsabilità implicate.
10. Ad esempio, in caso di consumo d'alcol da parte di un animatore, la sua capacità di reagire prontamente e in maniera adeguata a una situazione di pericolo, sarà diminuita. Sarà dunque, momentaneamente, incapace di discernimento.
11. CC Art. 16: "È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile".
12. www.e-sco.ch/Download/Norme_attivita_sportive.pdf.
13. Regolamento Legge per le famiglie.
www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/dati_rl/f/f06_154.htm.
14. Regolamento della Legge colonie
www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/dati_rl/f/f185g.htm.
15. Il tempo libero è un momento in cui i minori non sono in presenza degli animatori. Va differenziato dal gioco libero che è un'azione scelta liberamente, senza altri obblighi se non quelli decisi dal giocatore e senza costrizioni esterne.
16. Queste 5 condizioni non sono definite dalla legge svizzera.

17. In caso di incidente, creare dei sottogruppi di almeno 3 minori permette a un ragazzo di restare accanto al ferito e al terzo di allertare i soccorsi.

18. Questa tabella mostra una catena di responsabilità che, in realtà, può essere più complessa. Ad esempio, affidando il proprio figlio a un ente, i genitori concludono un contratto con quest'ultimo: anche la sua responsabilità contrattuale può essere coinvolta.

19. In questo esempio, se la predisposizione alla fuga fosse stata segnalata, il docente avrebbe potuto sorvegliare Laura in modo particolare, facendola ad esempio dormire in una grande stanza con altri allievi e un animatore, oppure, se il rischio si fosse rivelato troppo grande, rifiutare la sua partecipazione al campo. Una disposizione intermedia potrebbe anche essere che il rappresentante legale partecipi al campo scolastico come accompagnatore e abbia sotto la propria responsabilità Laura durante tutto il soggiorno. La predisposizione alla fuga, come ogni rischio prevedibile, deve essere oggetto di una discussione all'interno del gruppo degli animatori, al fine di valutare se possa essere sopportata oppure no (tenuto conto dell'età del bambino, del terreno circostante, dell'esperienza degli animatori, della prossimità dei servizi di pronto soccorso, ecc.).

20. CO Art. 55: "Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza".

21. CC Art. 333: "Il capo famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenni o interdetto, infermo o debole di mente, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e quale era richiesta dalle circostanze.

Il capo famiglia deve vegliare a che un membro della famiglia, infermo o debole di mente, non abbia a esporre sé stesso o altri a pericolo o danno".

22. Il danno è la diminuzione del patrimonio di una persona che si produce senza la volontà di quest'ultimo (fonte Werro, La responsabilità civile, Berne, p. 18 N. 39).

23. CO Art. 58: "Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione".

24. Una parte delle disposizioni relative alla messa a norma di un edificio è di competenza cantonale. È possibile indirizzarsi, in una prima fase, al Municipio del Comune di residenza per ottenere maggiori informazioni.

25. Un modo per rendere sicure le porte vetrate consiste, per esempio, nell'utilizzare il vetro laminato. Gli strati di vetro sono separati tra di loro da una o più pellicole elastiche di una materia sintetica. In caso di rottura, il vetro si crepa a ragnatela, mentre il vetro classico si frantuma in mille pezzi e può in questo modo facilmente ferire un minore.

26. Il seguente capitolo non è soggetto a disposizioni legali particolari, ma è basato essenzialmente sulle raccomandazioni promulgate da associazioni e strutture implicate specificatamente in taluno o talaltro campo d'attività.

27. CO Art. 100: "È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave. Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di un'industria sottoposta a pubblica concessione".

28. CO Art. 19 e 20: "L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.

Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi o ai diritti inerenti alla perso-

nalità". "Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o ai buoni costumi è nullo. Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso".

29. Sito del CAS, Club Alpino Svizzero, con tutti i dettagli tecnici: www.sac-cas.ch.

30. Sito della Società Svizzera di Salvataggio www.sss.ch/it.html.

31. Cfr. capitolo sulle regole di lavoro coi minori, nota 21.

32. Come detto, questa non è una disposizione penale. In compenso, il buon senso suggerisce di portare un casco adatto alla guida di una bicicletta su strada. Sempre secondo il medesimo principio di prevenzione dei rischi prevedibili, il responsabile è tenuto a prendere tutte le misure necessarie alla buona conduzione del campo e portare il casco da ciclista è una di esse.

33. Ufficio di vigilanza sulle tutele: www.ti.ch/sel.

34. CP Art. 122: "Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere".

35. CP Art. 123: "Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni e con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena (Art. 48a). Si tratta di una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso, se

egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura".

36. CP Art. 125: "Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio".

37. CP Art. 15: "Ognuno ha diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri".

38. CP Art. 18: "A chi commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo".

39. CO Art. 52: "Chi per legittima difesa respinge un attacco non è tenuto a risarcire il danno che cagiona all'aggressore o al suo patrimonio. Chi mette mano alla cosa altrui per sottrarre sé o altri a un danno o pericolo imminente, è obbligato a risarcire il danno secondo il prudente criterio del giudice. Chi al fine di salvaguardare un suo legittimo diritto si fa ragione da sé, non è tenuto al risarcimento se per le circostanze non era possibile ottenere in tempo debito l'intervento dell'autorità e se solo agendo direttamente poteva essere impedito che fosse tolto o reso essenzialmente difficile l'esercizio del diritto".

40. LCStr Art. 58: "¹ Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni.

² Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l'infortunio.

³ Il detentore è civilmente responsabile, secondo l'ap-

prezzamento del giudice, anche dei danni conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia civilmente responsabile dell'infortunio o l'assistenza sia stata prestata a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo.

⁴ Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all'uso del veicolo a motore”.

41. Gli avvenimenti prevedibili che possono capitare durante la guida di un veicolo sono dunque inclusi in questa lista (bambino o animale che attraversa improvvisamente la strada, pioggia, temporale anche violento, inondazione della carreggiata, ecc.).

42. LCR Art. 59: “Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio. Se il detentore può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze”.

43. Sezione della circolazione:
www.ti.ch/circolazione
infopulmini:

44. “Infogiovani”: www.ti.ch/infogiovani.

45. CP Art. 187a.1: “Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona a un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.

46. CP Art. 188 al.1: “Chiunque, approfittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minore di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona a un atto sessuale, approfittando della dipendenza in

cui essa si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

47. Art. 19a al. 1 LStup: “Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione secondo l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa”.

48. Art. 19c LStup: “Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa”.

Art. 136 CP: “Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, o stupefacenti a tenore della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

49. Sezione sanitaria: www.ti.ch/salute

50. “La responsabilité civile, contractuelle et pénale des adultes encadrant des mineurs hors du cadre familial”, cahier cemea, février 2009, Genève. Una copia disponibile per la consultazione si trova nel centro di documentazione dei cemea a Mendrisio.

51. Comune di Torino-ambiente:
www.comune.torino.it/ambiente/bici/bici_sicurezza/index.shtml.

Siti internet e fonti

Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino, asili nido, colonie, settore extrascolastico, centri giovanili, Infogiovani

www.ti.ch/infofamiglie

www.ti.ch/DSS

www.ti.ch/infogiovani

Dipartimento dell'educazione e della cultura del Canton Ticino campi scolastici

www.e-sco.ch/Download/Norme_attivita_sportive.pdf

cemea

www.cemea.ch

Federazione svizzera degli scout

www5.scout.ch/it

Gioventù e Sport

www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home.html

Società Svizzera di Salvataggio (SSS)

www.sss.ch/it

Club Alpino Svizzero

www.sac.ch

Sezione della circolazione, Servizio conducenti

www.ti.ch/circolazione

Ufficio svizzero

prevenzione infortuni

www.upi.ch/

Codice della strada italiano (bici)

www.comune.torino.it/ambiente/bici/bici_sicurezza/index.shtml

okaj zürich,

Dachverband der Jugendarbeit

www.okaj.ch

Lobby Svizzera dei Bambini

www.kinderlobby.ch/wFrancais/index.php

Bibliografia

okaj zürich,

Dachverband der Jugendarbeit

Alles was Recht ist-

Rechtshandbuch für Jugendarbeitende

Edizioni Orell Füssli, 2010



centri di esercitazione ai metodi
dell'educazione attiva
via agostino maspoli 37
CH-6850 mendrisio

formazione informazione consulenza

091 630 28 78
info@cemea.ch
www.cemea.ch

In Ticino si occupano della formazione del personale educativo di centri di vacanza, centri di attività giovanili e asili nido attraverso corsi residenziali e non:

- stages di base e di perfezionamento per animatori
- attività brevi di perfezionamento
- formazione di base e continua prima infanzia (0-3 anni)
- formazione interna e accompagnamento per équipes educative

A Mendrisio mettono a disposizione il servizio di:

- formazione
- informazione
- consulenza

Offrono:

- il sito www.cemea.ch
- la banca dati
- la “borsa dell’animazione”
- il centro di documentazione
- il CD-rom “giochi cemea”
- l’archivio “alloggi per gruppi”



"cahier cemea"

È la rivista dell'associazione svizzera dei centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva (cemea). Tratta di temi particolari che riguardano gli ambiti dell'educazione, della pedagogia o dell'animazione, offre delle schede tecniche di attività e presenta i programmi di formazione cemea. Esce tre volte l'anno. Abbonamento Fr. 35.-.

redazione, amministrazione e abbonamenti:

as cemea
11, route des franchises
1203 genève
022 940 17 57
www.formation-cemea.ch

per saperne di più
<http://www.formation-cemea.ch/publications/>

per ordinare i numeri arretrati
<http://www.formation-cemea.ch/publications/derniers.php>

A s s o c i a z i o n e s v i z z e r a d e i c e m e a

11, route des Franchises, 1203 Ginevra
tel. 022 940 17 57
www.formation-cemea.ch

delegazione ticino

cemea, via Agostino Maspoli 37
6850 Mendrisio
tel. 091 630 28 78
e-mail: info@cemea.ch

centro documentazione

cemea, via Agostino Maspoli 37
6850 Mendrisio
tel. 091 630 28 78

groupement vaudois

cemea-vd
Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne
tel. 021 661 32 32
e-mail: cemea-vd@bluewin.ch

groupement genevois

cemea-ge
11, route des Franchises
1203 Genève
tel. 022 940 17 57
e-mail: cemea-ge@bluewin.ch

centre de documentation

cemea, 11, route des Franchises
1203 Genève
tel. 022 940 17 57

Si ringraziano per la preziosa consulenza

Ringraziamenti dell'autore

Al Dr. jur. Pascale Byrne-Sutton, direttrice generale dell'Ufficio della Gioventù del Canton Ginevra e all'avv. Stéphane Montfort, direttore aggiunto dell'Ufficio della Gioventù del Canton Ginevra, per i loro consigli per la redazione di questo opuscolo e il loro lavoro di rilettura.

Ad André Birraux, ispettore alla Direzione del dipartimento della gioventù e degli sport dell'Alta Savoia, per la rilettura del capitolo che concerne le norme del lavoro coi minori al di fuori del contesto familiare su territorio francese.

Ringraziamenti per l'edizione italiana

A Marco Baudino, "Infogiovani" - Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani – DSS, per la preziosa rilettura e verifica del testo.

A Marco Bignasca, capo dell'Ufficio Gioventù e Sport del Canton Ticino - DECS; Ivano Brignoli, direttore dell'Istituto delle scuole comunali di Morbio Inferiore e Vacallo; Claudio Caccia, Servizio conducenti - Sezione della circolazione - DI; Andrea Gianinazzi, Sezione sanitaria - DSS; Pelin Kandemir, Radix e Francesca Scimonelli, asili nido e centri extrascolastici - Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - DSS, per le informazioni puntuali sui temi di loro competenza.

A Jyothish Kochalummoatil, lic. jur., per la consulenza giuridica e il lavoro di rilettura.

A Stefano Vitali, cemea del Piemonte, per le informazioni su leggi e regolamenti in vigore in Italia.

A "Infogiovani" - Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - DSS, per il contributo finanziario che ha reso possibile la pubblicazione.

Titolo originale:
*La responsabilité civile, contractuelle et pénale
des adultes encadrant des mineurs
hors du cadre familial*

Pubblicato in
cahier cemea hors série, Ginevra,
febbraio 2009

Autore
Yann-Eric Dizerens

Traduzione e adattamento
Donatella Lavezzo, Roberta Wullschleger Bastos

Illustrazioni
Chantal Ambrosini
Grafica e impaginazione
studio P.O.P., S. Antonino

Stampa
tipografia Veladini, Lugano

Edizione italiana e adattamento a cura dei cemea
- delegazione Ticino, marzo 2011

© Copia consentita unicamente per l'utilizzo privato e
previa chiara indicazione della fonte. Per l'utilizzo pubbli-
co è richiesta l'autorizzazione dell'associazione cemea.